

# **STATUTO**

**dell'Associazione Dirigenti delle  
Istituzioni Scolastiche Autonome**

**SOLO DIRIGENTI**

**Approvato dall'Assemblea**

**del 21 ottobre 2017**

## CAPO I

### DENOMINAZIONE - SCOPI - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

#### **Art. 1. - Costituzione**

E' costituita "SOLO DIRIGENTI" l'Associazione Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome, con sede in Roma.

#### **Art. 2. - Scopi**

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- 1) operare per la realizzazione del principio costituzionalmente riconosciuto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- 2) garantire lo svolgimento della funzione dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma;
- 3) propugnare una riforma dell'ordinamento scolastico che realizzi concretamente il successo formativo delle studentesse e degli studenti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento anche attraverso la revisione di funzioni e prerogative dei dirigenti scolastici;
- 4) salvaguardare gli interessi dei dirigenti scolastici e tutelare la dignità, il prestigio ed il rispetto della relativa funzione;
- 5) promuovere il rispetto del principio di parità di genere tra i dirigenti scolastici in tutte le sedi associative ed in particolare assicurare la presenza equilibrata di donne ed uomini negli organismi dirigenti nazionali e locali dell'Associazione, nonché in tutte le articolazioni del lavoro associativo e nei casi in cui l'Associazione sia chiamata a designazioni di suoi rappresentanti;
- 6) promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale, previdenziale e assicurativo;
- 7) dare il contributo della scienza ed esperienza della Dirigenza Scolastica nella elaborazione delle riforme legislative, con particolare riguardo all'ordinamento scolastico e alla sua semplificazione e sistematizzazione;
- 8) stringere relazioni con associazioni analoghe, nazionali e internazionali, allo scopo di meglio perseguire gli scopi statutari;
- 9) curare la comunicazione attraverso *social media* e pubblicazioni.

L'Associazione è apartitica e non potrà mai assumere forma di sindacato.

#### **Art. 3. - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e da eventuali legati e donazioni.

## CAPO II

### DEI SOCI

#### **Art. 4. - Classificazioni**

I soci si distinguono in Soci effettivi e Soci aggregati.

Sono soci effettivi i Dirigenti Scolastici di ruolo in attività di servizio.

Sono soci aggregati i Dirigenti Scolastici in quiescenza.

### **Art. 5. - Diritti ed obblighi sociali**

I soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di voto nei Congressi e nei Convegni di studio indetti dall'Associazione.

I soci effettivi e i soci aggregati sono tenuti al pagamento:

a) di una tassa d'iscrizione

b) di un contributo sociale annuo, a cominciare dal 1° gennaio dell'anno in cui è acquistata la qualità di socio fino al 31 dicembre di quello in cui essa, per qualsiasi causa, è perduta.

Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione.

### **Art. 6. - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per cessazione della qualità di dirigente scolastico;

c) per espulsione;

### **Art. 7. - Dimissioni**

Il socio può dimettersi in ogni tempo, ma le sue dimissioni non hanno effetto se non dalla data in cui sono accettate dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

### **Art. 8. - Morosità**

Entro il 15 gennaio di ogni anno il tesoriere deve trasmettere alle sezioni ed alle sottosezioni l'elenco dei soci che non hanno versato direttamente o attraverso delega le quote relative agli anni precedenti. I soci che non risultano in regola con le quote relative ai tre anni precedenti sono automaticamente sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.

Il socio moroso che effettui il pagamento, per intero, delle quote dovute è riammesso nell'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.

I nuovi soci, per esercitare i diritti sociali, devono aver versato l'intera quota relativa all'anno in corso.

### **Art. 9. - Sanzioni disciplinari**

I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l'Associazione e quando dalla loro opera possa derivare discredito per l'Associazione.

### **Art. 10. - Specie delle sanzioni**

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite del Direttivo locale, dal Presidente dell'Associazione, in esecuzione del deliberato del Comitato Direttivo Nazionale;
- b) la sospensione dei diritti sociali che non può avere durata superiore ad un anno
- e) l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il socio sia stato destituito per l'irrogazione della sanzione di licenziamento.

#### **Art. 11. - Procedimento disciplinare**

Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Comitato Direttivo Nazionale, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento.

Il parere del Collegio dei Probiviri vincola la decisione del Comitato Direttivo Nazionale solo nel senso favorevole al socio sottoposto al procedimento.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi.

Contro il provvedimento del Comitato Nazionale è ammesso il ricorso dell'Assemblea generale entro venti giorni dalla comunicazione. In tal caso il Comitato Direttivo Nazionale, su parere del Collegio dei Probiviri, può ordinare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare fino all'esito del ricorso.

### **CAPO III**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **SEZIONE I**

##### **ORGANI CENTRALI**

#### **Art. 12. - Organi centrali**

Organi centrali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Comitato Direttivo Nazionale;
- 4) la Giunta Esecutiva;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) il Collegio dei Revisori;
- 7) i Gruppi di Lavoro Permanenti.

La titolarità di incarichi direttivi in sindacati o partiti politici è incompatibile con l'incarico di Presidente o di

membro degli organi nazionali dell'Associazione.

L'accettazione di candidature in elezioni politiche e amministrative e regionali, o di incarichi di governo in qualità di ministro o assessore provinciale e regionale, determina la decadenza da incarichi rappresentativi nell'associazione.

### ***Art. 13 - Assemblea Generale: composizione e attribuzioni***

L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.

Essa è l'organo supremo deliberante dell'Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi sociali di cui all'art. 2.

Ogni socio può ricorrere all'Assemblea per l'annullamento, la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi centrali dell'Associazione.

L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale scopo.

### ***Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea***

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, in Roma ogni anno, in una domenica di marzo, per l'approvazione del rendiconto finanziario e per la discussione di eventuali altri argomenti. L'Assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, in qualsiasi sede, su deliberazione del Comitato Direttivo Nazionale. Essa, inoltre, può essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci, per una data che non superi i quaranta giorni dalla richiesta.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi della seconda parte del comma precedente, l'ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni dei soci richiedenti.

In ogni caso nell'ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di cui al 4° comma dell'art. 11 e le proposte di modifica dello statuto di cui al 4° comma dell'art. 13, pervenuti al Direttivo Centrale fino alla data di formazione dello stesso ordine del giorno.

Nel disporre la convocazione dell'Assemblea, il Comitato Direttivo Nazionale nomina l'ufficio verifica poteri, composto di cinque membri, che eleggono nel loro seno un presidente e un segretario. Detto ufficio s'insedia nei locali ove è indetta l'Assemblea sin dal giorno precedente a quello di inizio dei lavori.

### ***Art. 15. - Avviso di convocazione dell'Assemblea***

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato dal Segretario Generale, con e-mail, a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data fissata ed entro lo stesso termine deve essere pubblicato sui *social media* utilizzati dall'Associazione (*Facebook e Telegram*).

In caso d'urgenza, per le Assemblee straordinarie, i termini di cui sopra - su delibera del Comitato Direttivo Nazionale, approvata da almeno due terzi dei suoi componenti - possono essere ridotti fino alla metà.

### ***Art. 16. - Modalità di partecipazione all'Assemblea***

Tutti i soci effettivi hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente il voto all'Assemblea.

Essi rappresentano pure, limitatamente alle materie incluse nell'ordine del giorno di convocazione, i soci che

eventualmente li abbiano delegati sino ad un massimo di dieci.

Ciascun partecipante, prima della votazione, deve munirsi del certificato elettorale, rilasciato dall'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sul quale è segnato anche il numero delle deleghe confermate dall'ufficio verifica poteri.

#### ***Art. 17. - Assemblea Generale: costituzione e svolgimento***

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Se non si sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, nello stesso giorno dopo un'ora, ed è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Prima di iniziare i lavori l'Assemblea elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, due o più questori e tre scrutatori.

Al Presidente spettano la direzione dell'Assemblea ed i poteri ordinari e disciplinari ad essa relativi. Egli stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, nonché l'ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.

#### ***Art. 18. - Assemblea Generale - Votazioni***

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno 1/6 dei partecipanti.

Hanno sempre luogo a scrutinio segreto:

- a) le deliberazioni sui ricorsi in materia disciplinare;
- b) le deliberazioni sui ricorsi di cui al 4° comma dell'art. 11;
- c) le deliberazioni sulle mozioni di sfiducia al Comitato Direttivo Nazionale;
- d) le votazioni per l'elezione a qualsiasi incarico.

Le deliberazioni in materia di ordinamento scolastico e quelle su riforme legislative sono di regola precedute dalla relazione di un componente il Gruppo di Lavoro Permanente.

#### ***Art. 19. - Mozioni di sfiducia***

La mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Nazionale, ove non sia formulata in sede di richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale, a norma del 2° comma dell'art. 14, deve essere presentata, a pena di decadenza, nella stessa Assemblea da almeno un quinto dei soci, subito dopo la relazione del Presidente.

#### ***Art. 20. - Assemblea Generale: validità delle deliberazioni***

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti.

Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei votanti.

### **Art. 21. - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, dal Comitato Direttivo Nazionale tra i componenti del Comitato medesimo.

In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

### **Art. 22. - Comitato Direttivo Nazionale: composizione e durata**

Il Comitato Direttivo Nazionale è organo deliberante permanente dell'azione associativa, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale.

Esso dura in carica quattro anni ed è composto da ventiquattro membri eletti dall'Assemblea Generale.

I componenti del C.D.N. che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.

### **Art. 23. - Elezioni del Comitato Direttivo Nazionale - Sistema**

Il Comitato Direttivo Nazionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati-concorrenti.

L'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

### **Art. 24. - Convocazione elettorale**

Il Comitato Direttivo Nazionale indice le elezioni per la sua rinnovazione e stabilisce per le votazioni i giorni consecutivi di sabato e domenica immediatamente successivi alla scadenza. La indizione deve avvenire almeno quaranta giorni prima dalla data di inizio delle operazioni di voto. Il Comitato Direttivo contemporaneamente nomina l'Ufficio Elettorale Centrale di cinque componenti i quali eleggono nel loro seno un Presidente ed un Segretario e s'insediano nella Segreteria generale dell'Associazione due giorni prima della data d'inizio delle votazioni.

Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del Comitato o per altra causa, procedere ai sensi del primo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro quindici giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l'inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del quarantesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi.

### **Art. 25. - Liste dei candidati**

Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a ventiquattro, pari a quello dei seggi da attribuire.

Nella composizione di ogni lista deve - a pena di inammissibilità - essere garantita la presenza paritaria di genere, ossia il 50% per ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una differenza di candidature tra i due generi uguale a uno.

Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista e deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.

La lista deve essere presentata da almeno cinquanta soci, i quali dovranno darne conferma, a mezzo mail inviata all'indirizzo dell'associazione, entro cinque giorni dalla data di presentazione della stessa utilizzando l'indirizzo depositato al momento dell'iscrizione o successivamente modificato.

Nessun socio può presentare più di una lista.

Non si può ricoprire la carica di componente del C.D.N. per più di tre volte consecutive.

#### ***Art. 26. - Modalità di presentazione delle liste***

Ciascuna lista, accompagnata dall'elenco dei presentatori e dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, nonché dell'eventuale designazione da parte di questi ultimi della persona, autorizzata a nominare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali, deve essere depositata presso la Segreteria generale entro il ventesimo giorno precedente a quello d'inizio delle votazioni. Può essere inviata anche a mezzo di plico raccomandato, da pervenire entro lo stesso termine alla predetta Segreteria.

Verificata la regolarità delle liste presentate, la Segreteria generale attribuisce a ciascuna di esse un numero progressivo di contrassegno, secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto il termine di cui sopra, la Segreteria generale provvede immediatamente a predisporre le schede occorrenti per la votazione, che debbono contenere per esteso le varie liste concorrenti con i rispettivi numeri di contrassegno e debbono recare in calce a ciascuna lista sei righe in bianco per l'espressione dei voti di preferenza.

La stessa Segreteria provvede a dare comunicazione a mezzo mail a ciascun socio delle liste in gara.

#### ***Art. 27. - Modalità della votazione***

Dalle ore 9 del giorno antecedente (venerdì) quello fissato per le elezioni, l'Ufficio elettorale, nominato ai sensi dell'art. 24, provvede alla verifica dell'adempimento degli incumbenti di cui all'articolo che precede da parte della Segreteria generale. Nello stesso termine sono designati i rappresentanti di lista, in numero di uno per ciascuna.

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle tredici dei giorni stabiliti: i componenti dei vari uffici di votazione sono responsabili della segretezza del voto. Ogni elettore può votare per una sola lista, apponendo un segno di croce in un apposito spazio accanto alla lista prescelta e può, inoltre, esprimere la propria preferenza a non più di sei candidati compresi nella lista medesima scrivendo il nome e cognome oppure i rispettivi numeri, con cui essi sono distinti, nelle righe in bianco.

Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero di sei, nonché quelli espressi a favore di candidati non compresi nella lista votata.

#### ***Art. 29. - Operazioni dell'ufficio elettorale centrale***

L'ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli riportati da ciascun candidato.

Quindi procede alla distribuzione dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza), con il correttivo per il quale vengono comunque considerati eletti nella misura del 30%, fino al completamento degli eletti di ogni lista, i candidati di ciascun genere che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi. A parità di voti è preferito il candidato più giovane/anziano.

I seggi eventualmente residuati, dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono attribuiti facendo applicazione del meccanismo correttivo di cui al secondo periodo del secondo comma, ai candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti maggiori.



### **Art. 30. - Attribuzioni del C.D.N.**

Il Comitato Direttivo Nazionale:

- a) elegge con voto segreto il Presidente dell'Associazione e la Giunta Esecutiva Centrale;
- b) delibera su tutto ciò che inerisce all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni della Assemblea Generale;
- c) impartisce le direttive alla Giunta Esecutiva Centrale per lo svolgimento dell'attività associativa;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale;
- e) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- f) indice le elezioni per la nomina del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- g) provvede in materia disciplinare a norma dell'art. 11;
- h) organizza i Congressi nazionali a scopo di studio;
- i) vota le mozioni di sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale;
- l) nomina il tesoriere ed eventuali segretari;
- m) costituisce i Gruppi di Lavoro Permanenti;
- n) determina l'importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati, nonché la tassa di iscrizione;
- o) provvede ad ogni altro incumbente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto;
- p) nomina, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nella prima seduta, i componenti del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori, scegliendoli tra tutti i soci e preferibilmente tra i componenti di precedenti C.D.N., pure se collocati a riposo.

### **Art. 31. - Convocazione del Comitato Direttivo Nazionale**

Il Comitato Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente dell'Associazione.

Esso deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere alla verifica della regolarità dei titoli dei suoi componenti ed all'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e degli altri componenti della Giunta Esecutiva, nonché del Tesoriere.

Successivamente, il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce in Roma ogni tre mesi. Inoltre il Presidente può convocarlo tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve convocarlo quando lo chiedono almeno cinque dei suoi componenti, per una data non successiva ai venti giorni dalla richiesta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno dodici componenti oltre il Presidente.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dall'art. 11 comma terzo, dall'art. 15 comma terzo e dall'art. 42 ultimo comma.

In ogni riunione esso elegge un Presidente di seduta.

Sarà cura della Segreteria generale comunicare a mezzo mail o attraverso i *social media* la data della riunione e l'ordine del giorno del Comitato Direttivo Nazionale dieci giorni prima della riunione.

Inoltre copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Nazionale deve essere trasmessa ai soci, a cura del Segretario Generale a mezzo mail o attraverso i *social media* successivamente alla riunione.

Se l'Assemblea Generale approva la mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Nazionale, questo s'intende immediatamente dimissionario e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data delle nuove elezioni fissate nella mozione.

### **Art. 32. - Giunta Esecutiva Centrale**

La Giunta Esecutiva Centrale è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e da altri tre membri.

Tutti i componenti devono essere scelti fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale.

La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Nazionale che la ha eletta, salvo il caso di cui all'art. 36.

E' sciolta di diritto quando l'Assemblea Generale approva la mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Nazionale.

La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Essa delibera a maggioranza di voti.

### **Art. 33. - Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale**

La Giunta Esecutiva Centrale è l'organo esecutivo permanente dell'Associazione.

Ad essa spetta:

- a) di amministrare il patrimonio dell'Associazione e promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Direttivo Nazionale formulando le relative proposte di deliberazioni;
- b) di attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Nazionale in relazione alle materie di cui all'art. 2;
- c) di adottare, in caso di assoluta urgenza sempre in tali materie, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare subito ai componenti del Comitato Direttivo Nazionale e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima seduta successiva.

### **Art. 34 - Attribuzioni del Segretario Generale**

Spetta al Segretario Generale:

- a) di eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Nazionale aventi carattere interno ed organizzativo;
- b) di espletare gli incumbenti di cui all'art. 26;

c) di predisporre il bilancio preventivo annuale che, previo esame da parte della Giunta, deve essere trasmesso per la relazione al Collegio dei Revisori entro il termine di cui all'art. 38 lett. b);

d) di compiere tutte le attività di cui alle norme di attuazione del presente Statuto.

Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni del Segretario Generale in caso di suo impedimento ed in ogni caso collabora con lui nell'espletamento dei compiti di cui sopra.

#### ***Art. 35 - Attribuzioni del Tesoriere***

Il Tesoriere provvede ad effettuare i prelievi dai c/c bancari e dai c/c postali intestati all'Associazione, in base ad ordini emessi dal Presidente.

#### ***Art. 36 - Mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale***

Il Comitato Direttivo Nazionale può votare la sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale. Alla votazione prendono parte anche i componenti della Giunta.

Se la mozione è approvata a maggioranza, la Giunta s'intende immediatamente dimissionaria e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Nel termine di sessanta giorni successivi il Comitato Direttivo Nazionale procede all'elezione della nuova Giunta Esecutiva.

#### ***Art. 37 - Collegio dei Probiviri***

Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.

Esso dura in carica due anni.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

a) di provvedere in materia disciplinare a norma dell'art. 11;

b) di sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell'Associazione con obbligo di riferire al Comitato Direttivo per i relativi provvedimenti.

Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza dei voti.

#### ***Art. 38 - Collegio dei Revisori***

Il Collegio dei Revisori è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta dopo le elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.

Esso dura in carica due anni ed ha il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione
- b) di redigere la relazione sul rendiconto della gestione annuale, che la Giunta Centrale deve ad esso trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce in Roma almeno due volte l'anno. Deve essere, inoltre, convocato su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza dei voti.

#### ***Art. 39 - Gruppi di Lavoro Permanenti***

I Gruppi di Lavoro Permanenti sono composti da almeno due componenti del Comitato Direttivo Nazionale e da soci od estranei all'associazione. Ogni componente del Comitato Direttivo Nazionale può indicare fino a tre nomi per ciascun Gruppo di Lavoro Permanente, tra i quali almeno un componente del CDN, a pena di nullità del voto. Essi sono presieduti dal componente del CDN che abbia riportato nella relativa votazione il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.

Almeno ogni anno, o comunque ogni volta lo chiedano almeno cinque componenti del CDN, il Presidente riferisce sullo stato dei lavori del Gruppo di Lavoro Permanente con una relazione che viene resa nota ai soci.

Sono Gruppi di Lavoro Permanenti quelli 1) sulla Perequazione, 2) sulla Sicurezza e 3) sull'Ordinamento scolastico e sulle riforme legislative. Il CDN può istituire altri Gruppi di Lavoro Permanenti su qualsiasi argomento inerente gli scopi dell'Associazione.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### ***Art. 40 - Congresso Nazionale***

Ogni due anni è tenuto un congresso nazionale. Il Comitato Direttivo Nazionale ne stabilisce la data, la sede e i temi da discutere, nominando i relatori. Predisponde, altresì, il regolamento e provvede all'organizzazione del Congresso, con facoltà di avvalersi di un Comitato esecutivo speciale.

Ai congressi non si applicano le norme di cui all'art. 16.

#### ***Art. 41 - Modifiche dello Statuto***

Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte dal Comitato Direttivo Nazionale o di sua iniziativa o su richiesta di almeno il venticinque per cento dei soci.

Le modifiche debbono essere approvate dall'Assemblea Generale a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

#### ***Art. 42 - Scioglimento dell'Associazione***

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi dei votanti. In tal caso l'Assemblea stessa provvede alla nomina di un liquidatore ed alla destinazione del fondo residuo.

#### **Art. 43 - Regolamento**

Il Comitato Direttivo Nazionale ha facoltà di emanare norme regolamentari per l'esecuzione del presente Statuto e procedere alle loro modificazioni o sostituzioni.

#### **Art. 44 - Norma transitoria**

Nel primo anno di vita dell'associazione le funzioni sociali saranno esercitate da un Comitato Direttivo Provvisorio costituito dai soci fondatori e presieduto da un Presidente provvisorio con il compito di indire, entro un anno dalla costituzione dell'Associazione, un'assemblea degli associati per l'approvazione definitiva dello Statuto e per l'elezione del Comitato Direttivo Nazionale. Il Comitato Direttivo Provvisorio potrà cooptare altri quattro membri che garantiscano competenze qualificate e, per quanto possibile, una equilibrata rappresentanza regionale. Nello svolgimento dei suoi compiti il Comitato Direttivo Provvisorio può valersi di consulenze anche esterne.